

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" FOLLETTO AZZURRO ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOICATTARO BA VIA SAN
FRANCESCO D'ASSISI 37

Numero REA: BA - 500891

Codice fiscale: 06646450723

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" all'atto n. 46458/13963 di repertorio	
STATUTO della società cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE DI	
TIPO "A" FOLLETTO AZZURRO ONLUS" con sede in Noicattaro	
<u>TITOLO I</u>	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art.1 (Denominazione e sede)	
E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381,	
con sede nel Comune di NOICATTARO all'indirizzo risultante	
dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle	
Imprese, la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA	
SOCIALE DI TIPO "A" FOLLETTO AZZURRO ONLUS".	
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
sulle società a responsabilità limitata.	
La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con	
delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,	
succursali, agenzie e rappresentanze in Italia o all'estero.	
Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento	
della sede nell'ambito del territorio comunale sopra	
indicato.	
Art. 2 (Durata)	
La cooperativa ha durata illimitata.	
<u>TITOLO II</u>	
SCOPO - OGGETTO	

Art. 3) (Scopo mutualistico)

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini speculativi, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale e l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, così come riportate al successivo art. 4, coerentemente anche a quanto disposto dalla Legge della Regione Puglia n. 21/93.

La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi della legge 142/2001. Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attraverso le attività di cui al successivo articolo 4), mediante l'erogazione di servizi formativi, informativi, pedagogici ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive

modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano.

Art.4) (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, a solo titolo esemplificativo, le seguenti attività:

1.1 - Innovazioni e sperimentazioni di servizi socio-educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, quali servizi ludici ed educativi per bambini da zero (0) a dodici (12) anni e servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero per minori dai sei (6) ai quindici (15) anni;

1.2 - Gestione asili nido, scuole materne e scuole elementari;

1.3 - Servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché di prevenzione dei rischi e del disagio;

1.4 - Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

1.5 - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali

	assistiti;	
	1.6 - Gestione di centri e attrezzature sportive per minori	
	a rischio e non, così come attività ricreative che comunque	
	consentono di realizzare una migliore utilizzazione	
	collettiva del tempo libero per una integrazione sociale;	
	1.7 - Promozione di interventi di sostegno e reinserimento	
	sociale, attività di animazione con finalità educative e di	
	socializzazione;	
	1.8 - Istituzione e gestione di centri residenziali	
	permanenti e non di accoglienza e socializzazione, di pronta	
	accoglienza, per minori e/o madri in stato di disagio	
	psicologico, che necessitano di un'assistenza continuativa;	
	1.9 - Attività di formazione e consulenza;	
	1.10 - Gestione di servizi di segretariato sociale	
	1.11 - Animazione culturale nei quartieri per la gestione	
	del tempo libero attraverso l'organizzazione di spazi	
	teatrali di parchi giochi, ludoteche;	
	1.12 - Attività ed interventi assistenziali, psicologici,	
	sociali, sanitari e formativi atti alla informazione,	
	prevenzione, socializzazione e risocializzazione, educazione	
	e rieducazione, riabilitazione terapeutica, anche attraverso	
	servizi informatici e telematici;	
	1.13 - Gestione di servizi direttamente o indirettamente	
	attinenti a quanto prima elencato.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	

6 di 44

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5) (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa	
	il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso	
	deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone	
	fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	Ø precedenti esperienze lavorative nei settori di	
	attività in essere della cooperativa o formazione in	
	detti settori;	

	Ø	condivisione dello scopo sociale;
	nonché	le persone giuridiche, riconosciute e non
	riconosciute	secondo le normative in vigore, i cui statuti o
	attività	non siano incompatibili con le finalità della
	cooperativa,	che intendano collaborare attivamente al
	perseguimento	degli scopi sociali.
	In nessun caso	possono essere soci coloro che esercitano in
	proprio imprese	identiche od affini, o partecipano a società
	che, secondo la	valutazione dell'Organo amministrativo, si
	trovino, per l'attività	svolta, in effettiva concorrenza con
	la Cooperativa.	
	Possono, inoltre,	essere ammessi come soci elementi tecnici
	ed amministrativi	nel numero strettamente necessario al buon
	funzionamento	della società.
	Art. 6 (Soci Volontari)	
	Oltre ai soci ordinari,	previsti dall'art. 5, è prevista la
	presenza di soci volontari	che prestano la loro attività
	gratuitamente.	
	Il numero dei SOCI VOLONTARI	non può essere superiore al 50%
	(cinquanta per cento)	del numero complessivo dei soci. Essi
	sono iscritti in apposita	sezione del libro dei soci. Ad
	essi non si applicano	i contratti collettivi e le norme in
	materia di lavoro subordinato	ed autonomo ad eccezione delle
	norme in materia di assicurazione	contro gli infortuni e le
	malattie professionali.	

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Art. 7) (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo

10 di 44

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi

	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	La domanda di ammissione, se trattasi di persone giuridiche,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e)	
	ed f) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	

decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Doveri del socio)

Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata, alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei	
	soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	

	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento delle quote sottoscritte o dei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che non adempie la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore,	
	qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento,	
	indicato nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della	
	Legge n. 142/2001 e, nel caso di socio volontario, che	
	abbia cessato l'attività di volontariato presso la	
	cooperativa;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Per quanto riguarda l'esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, si rimanda a quanto stabilito all'art. 7	
	del presente Statuto.	
	Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre	
	l'opposizione al Collegio Arbitrale con le modalità previste	
	ai successivi artt. 43 e seguenti, nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	

	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimento stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti	
	hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 25, comma 4, lett. c), la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	

[illegible]

	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 8.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	

	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere	
	b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Art.17 (Trasferimento delle quote dei soci operatori)	
	Le quote dei soci operatori sono intrasferibili per atto	

tra vivi.

In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del
presente statuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del
presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa
soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio
1992, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
quote trasferibili del valore non inferiore ad Euro
cinquecento (Euro 500,00) ciascuna.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla Assemblea dei soci
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei
sovventori possono essere sottoscritte e trasferite
esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli
Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta)
giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione della decisione dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti nell'assemblea dei soci sovventori, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla Assemblea al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il

	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	<u>TITOLO V</u>	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote del valore non inferiore ad Euro	
	cento (Euro 100,00). La quota complessiva detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per Statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 (Requisiti di mutualità prevalente)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci sovventori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i

dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 25 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)

L'esercizio sociale va dall'uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge. L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio

1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 26

Sono organi della cooperativa, l'assemblea dei soci, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e

il Collegio Sindacale ove nominato.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 30 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. nel domicilio risultante dal Libro Soci, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'ora dell'adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per l'eventuale seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, non presenti.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per

	acclamazione.	
	Articolo 30 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea).	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali	
	sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Ai soci persone giuridiche possono essere attribuiti cinque	
	voti.	
	Ai soci sovventori si applicano le norme in vigore.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	

Articolo 31 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti

spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 29.

Art. 32 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà concludere con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal

	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	

articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel

Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 33 (Presidenza dell'assemblea).

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza, dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 34 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque)

	membri, ed il loro numero sarà determinato, di volta in	
	volta, prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra	
	le persone indicate dai soci persone giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e	
	scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.-	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito	
	enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono	
	assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in	
	luogo del consiglio di amministrazione.-	
	Art. 35 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'art.	
	2381 comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	

	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Articolo 36 - (Consiglio di amministrazione)	
	L'eventuale consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali via sia materia su cui	
	deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e	
	l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque)	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che gli Amministratori e gli eventuali	
	Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	La convocazione deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi, se nominati.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	

	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Art. 37 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei	

	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 38 (Compensi agli Amministratori)	
	All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il	
	compenso annuo ordinario eventualmente deliberato	
	dall'assemblea.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 39 (Rappresentanza legale).	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente	
	verificata dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	

	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 40 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione di soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla	
	decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge, esercita	
	anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel Registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il collegio sindacale, se nominato, svolge le funzioni	
	previste dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO VII	

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 121 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La cooperativa si scioglie per inattività dell'assemblea per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'assemblea e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori tenuto conto dell'indicazione dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di ammissione e di esclusione da	
	socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della	
	nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui	
	al comma precedente.	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento)	

41 di 44

	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	

F.to: Dibattista Michele - Notaio Maria Lacalendola con
sigillo

[illegible]